



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

C.C. n.ro 7 del 22 Gennaio 2009

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE (ART. 27, COMMA 1 - LETT. D) ED E) D.LGSL. 31.03.1998 NR. 114). MODIFICA REGOLAMENTO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilanove addì 22 del mese di Gennaio, alle ore 20:30 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale con **seduta pubblica di prima convocazione**;

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presenti		Presenti
MASOTTI LORETTA	SI	SANMARCHI ERMANNO	SI
GORI ALDO	SI	D'AOUINO PAOLO	SI
COCCHI GIANFRANCO	SI	GRONDONA STEFANO	SI
LELLI LUCA	SI	CAMOLETTI GIORGIO LORENZO	SI
NERI CRISTINA	SI	BROCCOLI MAURO	SI
SERRA GIULIANO	SI	FRACCA BARBARA	SI
PRENCIPE GIUSEPPE	SI	CUPPINI GIOVANNI	SI
CAPPELLI MANUELA	SI	GARAGNANI CLAUDIO	SI
CANETI LORIS	SI	CALOGIURI FRANCESCO	NO
CAVINA MARIKA	SI	FRACCA GUGLIELMO	SI
CERE' GABRIELE	SI		

Così presenti n. 20 su 21 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale Dr.ssa GIACOMETTI CINZIA

La **Sig.ra MASOTTI LORETTA** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- CUPPINI GIOVANNI
- FRACCA GUGLIELMO
- CAVINA MARIKA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 22 GENNAIO 2009.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE (ART. 27, COMMA 1 - LETT. D) ED E) D.LGSL. 31.03.1998 NR. 114). MODIFICA REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 31.03.1998 nr. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.03.1997 nr. 59" in base al quale al titolo X art. 27 e 28 è prevista la disciplina del mercato e delle fiere;
- la L.R. nr. 12 del 25/06/1999 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. nr. 114 del 31/03/1998" il quale prevede all'art. 8 che i Comuni debbono provvedere all'adozione del regolamento del mercato e delle fiere;
- il vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 67 del 27/06/2002;

CONSIDERATO CHE si rende necessario aumentare i posteggi non alimentari del mercato settimanale del Capoluogo per adeguarli al numero di abitanti e rendere un servizio migliore ai cittadini;

DATO ATTO CHE:

- della presente proposta di modifica al regolamento è stata data informazione alle Associazioni di Categoria (ASCOM – CONFESERCENTI – CONFARTIGIANATO – CNA) in data 27/10/2008 tramite e-mail ed invitati nella successiva riunione del 03/11/2008 tenuta con l'Assessore Sanmarchi Ermanno;
- è stata inviata via e-mail ai Consiglieri Comunali in data 23/12/2008, bozza del nuovo regolamento con evidenziati gli articoli e le parti variate e che non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

CONSIDERATO CHE in data 03/11/2008, nella riunione tenuta dall'Ass. Sanmarchi con le Associazioni di Categoria, è pervenuto parere favorevole da parte di tutte (ASCOM – CONFARTIGIANATO –CNA); ad eccezione della CONFESERCENTI che con nota protocollo generale nr. 40256 del 04/11/2008 non riusciva a partecipare all'incontro;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 10/01/2009, depositato in atti;

VISTO pertanto il regolamento allegato alla presente come parte integrante e sostanziale

VISTO l'art. 42 - 2° comma lett.a)- del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

UDITA la relazione dell'Assessore al commercio – Ermanno Sanmarchi - il quale illustra brevemente la proposta e precisa che le modifiche sono poche, ma necessarie in quanto il regolamento è abbastanza datato nei suoi contenuti generali. I motivi della modifica per l'ampliamento del mercato sono dati principalmente dall'aumento della popolazione e dal fatto che il mercato è molto fruito e vi sono richieste di posteggio. Due ambulanti hanno prodotti tipici non ancora presenti all'interno del mercato. Precisa che sono state sentite le organizzazioni di categoria che hanno espresso voto favorevole tranne Confesercenti che in un primo momento non si è presentata agli incontri e successivamente ha sollevato obiezioni riguardo la cessione dei posteggi.

Per mantenere l'impostazione e l'omogeneità del mercato si è pensato, infine, di inserire 3 ulteriori attività che occuperebbero una stecca vicino alla biblioteca con leggero spostamento dei produttori agricoli. Da un regolamento che prevedeva 36 banchi si passa quindi a 39 banchi. Informa che vengono modificate: la dotazione delle reti ed i tempi per i mercati straordinari, poichè è difficile pianificare con largo anticipo. Viene modificato, inoltre, all'art.4 il sistema delle graduatorie per accedere ai posteggi ed i criteri. E' stata anche inserita la precedenza per coloro che erano sprovvisti di posteggio e che nell'ambito del mercato rappresentano un'attività non presente precedentemente. E' stato inserito l'adeguamento da lire ad euro e modificato l'art. 14 per cui il posteggio isolato a Mercatale viene trasferito in località Noce e quello davanti all'Ima viene spostato a Ponte Rizzoli;

UDITO l'intervento del Consigliere Garagnani (capogruppo di "Uniti per Ozzano"), il quale afferma che, in occasione della riunione dei capigruppo, c'è stata molta chiarezza su questo punto. Chiede se la pianificazione eventuale può tenere conto di nuovi eventuali aumenti anche riguardo l'aumento della popolazione o come categorie merceologiche da introdurre all'interno del mercato;

UDITA la risposta dell'Assessore Sanmarchi il quale afferma che nell'attuale stecca potrebbe contenere altri 2 posti e, razionalizzando ulteriormente, potrebbero ottenersi altri 3 o 4 banchi. Precisa però che da parte delle Associazioni di categoria, c'è qualche criticità in tal senso;


VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 20, votanti nr. 20, con nr. 20 voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. per le considerazioni premesse, di approvare il regolamento quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre l'invio di copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, al Servizio Polizia Municipale e Fiscalità;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 134 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni.

ALLEGATO



Comune di Ozzano dell'Emilia

Provincia di Bologna

Ufficio Commercio - Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

(art. 27, comma 1 – lett. d) D. Lgs. 31.03.1998, n. 114)

PREMESSA

1. Il presente Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale che si tiene nella giornata di martedì nel capoluogo di Ozzano dell'Emilia.
2. Il mercato è stato istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 04.12.1970 in Piazza XXV Aprile e, successivamente, trasferito in Piazza Allende (delibera del Consiglio Comunale n. 293 del 23.12.1976). Trasferito temporaneamente in Via A. Moro dal 13.07.1999 al 02.05.2000 per il periodo di esecuzione dei lavori di rassetto urbanistico della Piazza Allende (determina n. 869/D del 13.07.1999), è stato ristrutturato con riassegnazione decennale dei posteggi in Piazza Allende e nel Viale Allende secondo la graduatoria formulata sulla base dell'anzianità di frequenza del mercato e approvata con determina n. 328/D del 17.04.2000.

Art. 1

Tipologia del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114; dalla Legge Regionale 25.06.1999, n. 12; dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999; dal presente regolamento comunale, adottato e approvato in esecuzione della sopraindicata normativa.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) nei mercati,
 - b) in posteggi isolati,
 - c) in posteggi con chioschi,
 - d) in forma itinerante nelle aree pubbliche non vietate dall'Amministrazione Comunale,
 - e) nelle fiere.

Art. 2

Caratteristiche del mercato

1. Il mercato settimanale raggruppa esercenti autorizzati al commercio su aree pubbliche.
2. Il mercato settimanale nel capoluogo è organizzato per settori. Nell'ambito di ogni settore è consentita la vendita delle merceologie di rispettiva appartenenza.
3. Lo svolgimento del mercato avviene su area scoperta, con ubicazione:
 - a) nella Piazza Allende : settore alimentare, posteggi n. 10,
numerati dal n. 32 al n. 41
settore non alimentare, posteggi n. 29,
numerati dal n. 11 al n. 31 e dal n. 42 al n. 49
 - b) nel Viale Allende : settore non alimentare, posteggi n. 10,

numerati dal n. 1 al n. 10

Nella Piazza Allende sono ubicate anche:

- c) l'area riservata ai produttori agricoli con indicazione di n. 1 posteggio;
 - d) l'area destinata agli espositori occasionali, agli esercenti mestieri girovaghi, alle associazioni del volontariato, ad organizzazioni sindacali e di categoria, ad altri Enti per iniziative a carattere divulgativo.
4. I posteggi del settore alimentare e del settore non alimentare hanno identica dimensione determinata da mt. 8 di fronte lineare per mt. 5 di profondità (mq. 40).
 5. I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete elettrica. Sono a carico del Comune le spese generali. Sono a carico degli assegnatari di posteggio che richiedono l'allacciamento alla rete le spese relative ai consumi rilevati durante le giornate di mercato.

Art. 3

Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato si svolge nella giornata di martedì, salvo che non ricada una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge; in tal caso, su richiesta degli operatori, sentite le Associazioni, con ordinanza da emettere con un anticipo di almeno 30 giorni, può essere autorizzata l'anticipazione o la posticipazione del mercato. In assenza del provvedimento il mercato non si svolge.
2. Non è ammesso lo svolgimento del mercato nella giornata del 25 Aprile.
3. L'orario di svolgimento del mercato, consolidato, è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con facoltà di occupare con mezzi e attrezzature i posteggi assegnati dalle ore 6.30 alle ore 8.30. I posteggi che non risultano occupati entro tale ora vengono assegnati agli spuntisti presenti, in possesso di autorizzazione a) o b) di cui alla legge n. 114/98 art. 28 c. 1, iscritti alla CCIAA, con le modalità indicate al successivo art. 4, punto 1, lett. c), in base al settore merceologico. I posteggi devono essere lasciati liberi da mezzi, attrezzature e rifiuti entro le ore 14.00
4. In occasioni di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e l'orario del mercato.
5. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. Il Comune, con preavviso di trenta giorni, comunica agli operatori la data di eventuali mercati straordinari.
6. Il 25 luglio – Festa del Patrono del capoluogo – il mercato si svolge regolarmente.

Art. 4

POSTEGGIO: concessione - miglioria – scambio – ampliamento - revoca.

1. CONCESSIONE

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione del settore per la pubblicazione sul B.U.R. e all'Albo pretorio comunale.
- b) La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
- c) L'assegnazione riguarda un solo posteggio per ogni mercato e deve avvenire nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai "dante causa".
 - In caso di ulteriore parità, si dà la precedenza a coloro totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito di altri mercati ed in sub-ordine dare la priorità all'articolo merceologico prevalente, mancante nell'ambito dello stesso mercato.
- d) Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
- e) Sull'autorizzazione rilasciata devono essere riportati gli estremi a cui fa riferimento, la data di scadenza della concessione e l'anzianità di azienda
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile su richiesta in bollo del titolare.
- g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente, o da specifiche convenzioni, per bolli, diritti di segreteria, TOSAP.
- h) Ai fini del pagamento della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) o canone sostitutivo da parte degli assegnatari di posteggio, vengono computate n. 48 giornate annue di presenza al mercato.

2. MIGLIORIA

- a) L'accesso ad un posteggio per miglitoria si effettua tramite convocazione di tutti gli operatori del mercato. Contestualmente si assegnano i posteggi che si rendono disponibili in virtù delle miglitorie attuate secondo l'ordine di graduatoria.
- b) Successivamente si procede alla pubblicazione del posteggio rimasto disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione per l'assegnazione.
- c) Le opzioni di posteggio attuate per miglitoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- d) Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori.
- e) Gli spostamenti per miglitoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

3. SCAMBIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.
- c) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
- d) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

4. AMPLIAMENTO

E' ammesso per accorpamento a seguito di acquisto di azienda da altro operatore del mercato con posteggio contiguo.

5. REVOCA

L'autorizzazione/concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata

necessità dell'interessato

- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, debitamente giustificati nei termini e con le modalità previste al successivo art. 6, punto 7), lett. c).
- d) Rinunci all'autorizzazione.
- e) In caso di cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo.

Art. 5 Subingresso

- 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza interruzione a condizione di avere provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e relativa concessione.
- 2. Il subingresso comporta anche il trasferimento delle presenze e dell'anzianità di azienda intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19//05/1976, n. 398; comporta inoltre l'azzeramento delle assenze maturate dal cedente.
- 3. Il subingresso è ammesso solo nell'ambito dello stesso settore.
- 4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
- 5. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 6 Registro delle presenze e graduatoria

- 1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi per settore merceologico.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio.

- d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base ai seguenti criteri:
- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa anche autocertificata.
 - Totalmente privi di posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
2. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
 3. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
 4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze e di idonea attrezzatura.
 5. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.
 6. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
 7. Non si considerano le assenze:
 - a) determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) quando il giorno di mercato coincide con una giornata festiva;
 - c) quando le stesse siano debitamente giustificate entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. Qualora non sia rispettato il suddetto termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente;
 - d) all'interno di mercati straordinari o che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

Art. 7

Spostamento mercato – Riassegnazione posteggi

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in apposite aree alternative

individuate dal Consiglio Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori sono chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.

Art. 8

Rilascio di autorizzazione

1. Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:
 - a) che il ritiro dei titoli predetti determina automaticamente l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 9

Produttori Agricoli

1. Nell'area mercatale è riservato apposito spazio ai produttori agricoli, i quali, per essere ammessi devono comprovare la qualifica di produttore mediante idonea certificazione e possono vendere solo prodotti di propria produzione.
2. I posteggi riservati ai produttori sono fissati nella misura del 2% del numero totale di posteggi istituiti per gli esercenti commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata sulla base delle presenze maturate al mercato e sulla base dell'anzianità dell'azienda. Non è necessaria la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune.
4. I posteggi eccedenti il 2% che si rendono liberi sono soppressi d'ufficio.
5. Occasionalmente, per periodi limitati, possono essere concessi spazi, nell'area riservata ai produttori agricoli, ai produttori locali che ne facciano richiesta per la vendita di prodotti stagionali.

Art. 10

Circolazione stradale

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, adotta provvedimento per la disciplina della circolazione dei veicoli nell'area mercatale al fine di contemperare il corretto svolgimento del mercato con le altre esigenze della cittadinanza.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.
3. Il commercio itinerante si può svolgere nelle aree pubbliche non vietate dall'Amministrazione Comunale dai titolari di autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98, di Partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, nel rispetto delle norme del codice della strada.

Art. 11

Modalità di utilizzo del posteggio

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione, ma non può rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. E' obbligatoria la permanenza nel posteggio per tutta la durata del mercato salvo cause di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle

attività limitrofe.

10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
13. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
14. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio e secondo le indicazioni degli agenti preposti al controllo dell'area.
15. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
16. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 12

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria, che si avvale dei servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. Gli esercenti titolari di autorizzazioni, i collaboratori, i dipendenti devono essere muniti di libretto sanitario, che deve essere esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 13

Comitato consultivo di mercato

- 1) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è costituito un Comitato di mercato composto da:
 - Tre rappresentanti dei concessionari di mercato, di cui due designati dalle Associazioni.
 - Due rappresentanti delle Associazioni di categoria.
- 2) Il Comitato ha il compito di:

- Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
- Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
- Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.

3) Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 14 Posteggi isolati

1. Sono presenti nel territorio comunale i seguenti posteggi isolati:

- a) Via Nardi, c/o supermercato Coop n. 1 posteggio
- b) Via Stradelli Guelfi – Ponte Rizzoli n. 1 posteggio
- c) Via Idice, Noce di Mercatale n. 1 posteggio

2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio anche nei posteggi isolati.

Art. 15 Sanzioni

1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 con le modalità previste dalla L. 689/81.

2) Sono previste sanzioni :

a) Da euro 51.00 a euro 258.00, nei seguenti casi:

- Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio
- Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
- Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio
- Incorre in ogni altra violazione dell'art. 11 del presente regolamento.

b) Da Euro 516.00 a euro 3.098.00, nei seguenti casi:

- non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
- esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali

c) da euro 2582.00 a euro 15493.00 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, nel caso si eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.

3) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco.

4) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo

svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

- 5) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 22/1/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE (ART. 27, COMMA 1 □ LETT. D) ED E) D.LGSL. 31.03.1998 NR. 114). MODIFICA REGOLAMENTO.

IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addi: 20/12/2008



IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

(Sapori Mauro)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MASOTTI LORETTA

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa GIACOMETTI CINZIA

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 29/1/2009 al 13/2/2009.

Addì, 29/1/2009

F.to L'Incaricato delegato

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - 3° comma - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000);

RIPUBBLICATA dal _____ al _____ ed esecutiva il _____;